



# COMUNE DI BISTAGNO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79765 - P.IVA 00469220065

**ORDINANZA N. 13 .09**

### **Divieto assoluto di abbandonare sostanze alimentari sul suolo pubblico**

#### **Il sindaco:**

- **Viste** le numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato la scorretta condotta di talune persone che abbandonano sul suolo pubblico sostanze alimentari, con notevole pregiudizio per il decoro e l'immagine e il diffondersi di cattivi odori, nonché per motivi di igiene e salute pubblica;
- **Considerato** che nonostante gli innumerevoli avvertimenti tendenti a scoraggiare il protrarsi di questa cattiva condotta, il fenomeno non risulta essere superato;
- **Ritenuta** la necessità di intervenire in merito;
- **Visto** il Regolamento di igiene comunale;
- **Visto** il D.P.R. 08/02/54 n. 320 “ Norme di Polizia Veterinaria;
- **Visto** il testo unico sulle leggi sanitarie T.U.L.L.S.S;
- **Vista** la Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 – Tutela e controllo degli animali da affezione e s.m.i. ;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993 – regolamento recante i criteri di attuazione della Legge Regionale “ Tutela e controllo degli animali di affezione “
- **Richiamata** altresì la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18;
- **Visto** l'art. 54, comma 2<sup>a</sup>, del Dlgs 18.08.2000 n. 267;

#### **ORDINA:**

**il divieto assoluto a tutti i cittadini di abbandonare sostanze alimentari, depositando contenitori e/o cibo sulla sede stradale.**

#### **AVVERTE**

**I trasgressori saranno puniti severamente attraverso l'applicazione di una penale pari a 258,23 euro, elevata a 516,46 euro in caso di recidiva. L'oblazione dovrà essere versata sul c/c del Comune di Bistagno n. 11390150 specificando nella causale “Sanzione per abbandono sostanze alimentari in luoghi pubblici”.**

#### **INFORMA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7/08/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale di Torino e entro 120 gg fare ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

#### **DEMANDA**

Alle forze di polizia, al SISP ed al Servizio Veterinario della A.S.L. 22 l'esecuzione della presente.

Bistagno, 29 luglio 2009

**IL SINDACO**

f.to ZOLA Claudio